

## Newsletter n. 61 di maggio e giugno 2015

### SOMMARIO:

- **PENSIONI – IMPORTO AGGIUNTIVO.**
- **CONTRIBUTI – ACCERTAMENTO POSIZIONE ISCRITTI NATI NEL 1964.**

### **PENSIONI IMPORTO AGGIUNTIVO.**

Come di consueto l'ENPAF ha avviato la procedura di accertamento relativa all'erogazione dell'importo aggiuntivo, erogazione avvenuta nel 2013. Come è noto l'Enpaf corrisponde, in base all'art. 70 della l. 388/2000, sul rateo di pensione, una somma "una tantum" (pari a € 154,94) che viene riconosciuta solo ai pensionati che rispondano a determinati requisiti reddituali che sono riferiti al pensionato medesimo e, se presente, anche al coniuge: per l'anno 2013 il reddito IRPEF (comprensivo della pensione) del pensionato non deve superare i 9.660,89 euro, mentre, se il pensionato è coniugato, il reddito IRPEF complessivo (comprensivo delle pensioni) non deve superare i 19.321,77 euro.

Nel corso del 2013 l'importo aggiuntivo è stato erogato dall'Enpaf, in via provvisoria e salvo conguaglio, sulla base dei redditi 2012 dichiarati nel 2013 e comunicati dal pensionato all'Ente, nel corso del 2015 con i dati reddituali 2013 definitivi, in quanto dichiarati nel 2014, può essere avviata la procedura di verifica definitiva.

Per questo motivo l'Ente ha inviato a tutti gli interessati una nota di richiesta dei dati reddituali in questione assegnando il termine del 15 luglio prossimo, in caso di mancato riscontro o di esito negativo l'Ente procederà a recuperare l'importo dal rateo di pensione del mese di agosto.

### **CONTRIBUTI – ACCERTAMENTO POSIZIONE ISCRITTI NATI NEL 1964.**

È stato avviato l'accertamento delle posizioni degli iscritti, nati nel 1964, che risultino esercenti attività professionale con altra copertura previdenziale obbligatoria e che, per questo motivo, usufruiscono della riduzione contributiva. A questi soggetti è stata inviata la modulistica necessaria perché dichiarino tempestivamente la loro attuale posizione lavorativa. Si rammenta che obiettivo dell'operazione è quello di verificare se l'aliquota contributiva applicata sia quella corretta e se l'attività svolta sia qualificabile come attività professionale del farmacista anche in vista del pensionamento.

Si rammenta che il Consiglio di amministrazione dell'Enpaf, in data 10 luglio 2003, ha deliberato che l'iscritto possa dimostrare, prima del pensionamento, il possesso del requisito dell'attività professionale attraverso la dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) ma, nel contempo, ha incaricato gli Uffici di effettuare le verifiche delle posizioni professionali degli iscritti.